

FUTURA a.p.s. Lavagna

c/o Aurora Pittau – corso Genova 274 – 16033 Lavagna (GE)
codice fiscale 90078560100 - RUNTS numero di repertorio 38566



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI SECONDA CONVOCAZIONE 14 NOVEMBRE 2023

Il giorno 14 Novembre 2023, alle ore 15.30, presso la Sala delle Opere Parrocchiali della Basilica di Santo Stefano di Lavagna, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria 2023, convocata il 30 Ottobre 2023 con modalità telematiche (cfr. art. 9 co. 3 del vigente statuto) per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

MODIFICHE STATUTARIE:

1. aggiunta di sub 5 e sub 6 al comma 1 dell'articolo 2 – le aggiunte sono le seguenti:
 5. lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 6. lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

Sono presenti personalmente o per delega scritta i/le seguenti soci/e:

n.	Anagrafica	presente	delega a	delegato
1	Acampora Aniello	presente		
2	Alba Alessandra		delega a Alba Luigi	
3	Alba Luigi	presente		
4	Altamura Maria Grazia		delega a De Bartolomeis Roberto	
5	Anelli Luisa	presente		
6	Bertollo Giovanni		delega a Fais Maria Teresa	
7	Bianchi Emilia	presente		
8	Biasotti Marina	presente		
9	Blancato Mariagrazia		delega a Anelli Luisa	
10	Bo Pietro	presente		
11	Bo Simona		delega a Salviati Margherita	
12	Bollini Serena		delega a Lertora Serenella	
13	Bottaro Franco	presente		

FUTURA a.p.s. Lavagna

c/o Aurora Pittau – corso Genova 274 – 16033 Lavagna (GE)
codice fiscale 90078560100 - RUNTS numero di repertorio 38566

14	Botti Gabriella	presente	
15	Brignardello Aurelia		delega a Ferreccio Antonio
16	Canepa Maria Elsia	presente	
17	Canepa Maria Gabriella	presente	
18	Carlini Paola	presente	
19	Cassola Giovanni	presente	
20	Castellini Lauretta		delega a Tuzza Manlio
21	Cau Adriana	presente	
22	Cavallaro Carmine Maria	presente	
23	Cecchetti Paola Maria	presente	
24	Cevasco Laura	presente	
25	Cioetto Eleonora		delega a Lietti Patrizia
26	Corradi Enrica		delega a Salviati Margherita
27	Crocetti Bruno		delega a Telari Vittorio
28	D'Andrea Federica		delega a Raggi Ornella
29	D'Errico Emilia		delega a Fais Maria Teresa
30	De Bartolomeis Roberto	presente	
31	Dianto Angelina	presente	
32	Ducoli Anna Grazia	presente	
33	Fais Andreina		delega a TuzzaManlio
34	Fais Maria Teresa	presente	
35	Fato Mario	presente	
36	Ferreccio Antonio	presente	
37	Ferri Daniela	presente	
38	Figuccia Daniela		delega a Gibellini Marisa
39	Fiordelisi Ciro		delega a Fais Maria Teresa
40	Fondi Maria Elisabetta	presente	
41	Gatto Maddalena	presente	
42	Gatto Maria	presente	
43	Gazzola Mirella	presente	
44	Gianni Giuseppina	presente	
45	Gianoglio Gabriella		delega a Carlini Paola
46	Gibellini Marisa	presente	
47	Giorgetti Argentina	presente	
48	Grimaldi Laura	presente	
49	Grimaldi Maura		delega a Grimaldi Laura
50	Lagomarsino Marialuisa	presente	
51	Lazzarin Daniele		delega a Lizza Gianluca
52	Lertora Serenella	presente	
53	Lietti Patrizia Giuseppina	presente	
54	Lizza Gianluca	presente	

Aurora Pittau

Samuele

FUTURA a.p.s. Lavagna

c/o Aurora Pittau – corso Genova 274 – 16033 Lavagna (GE)
codice fiscale 90078560100 - RUNTS numero di repertorio 38566

55	Lo Cascio Franco		delega a	De Bartolomeis Roberto
56	Lo Russo Adriana	presente		
57	Lo Russo Michelina	presente		
58	Maccario Mariella		delega a	Fondi Elisabetta
59	Macchiavello Angela Maria		delega a	Gibellini Marisa
60	Maggioni Luisa		delega a	Raggi Ornella
61	Maineri Giovanna	presente		
62	Mancini Gigliola	presente		
63	Martini Maurizio	presente		
64	Milesi Rita		delega a	Bo Piero
65	Nannini Margherita		delega a	Anelli Luisa
66	Neri Orietta		delega a	Pernigotti Patrizia
67	Nonini Paolina	presente		
68	Novelli Gabriella		delega a	Alba Luigi
69	Olivieri Anna		delega a	Bianchi Emilia
70	Panesi Annalisa		delega a	Bo Piero
71	Pernigotti Patrizia	presente		
72	Persano Angela		delega a	Grimaldi Laura
73	Pittau Aurora	presente		
74	Pittau Luciana	presente		
75	Poddighe Giovanna		delega a	Bo Piero
76	Poli Patrizia		delega a	Martini Maurizio
77	Quaino Orazio		delega a	Lietti Patrizia
78	Raffo Maria Rosella		delega a	Telari Vittorio
79	Raggi Ornella	presente		
80	Ratti Princi	presente		
81	Rebolino Marisa	presente		
82	Reni Laura	presente		
83	Repetto Maria Franca		delega a	Pernigotti Patrizia
84	Rezzano Maria Carmen		delega a	Salviati Margherita
85	Rodolfi Berenice	presente		
86	Romano Marina	presente		
87	Rosaspini Franca	presente		
88	Salviati Margherita	presente		
89	Seminaroti Rina		delega a	Alba Luigi
90	Servente Livio		delega a	Raggi Ornella
91	Silvestri Alessandra	presente		
92	Solari Nicoletta		delega a	Bianchi Emilia
93	Sorrento Giovanna		delega a	Fondi Elisabetta
94	Surace Milena		delega a	Telari Vittorio
95	Taravella Mariarosa		delega a	Bianchi Emilia

Aurora Pittau

Laura Reni

FUTURA a.p.s. Lavagna

c/o Aurora Pittau – corso Genova 274 – 16033 Lavagna (GE)
codice fiscale 90078560100 - RUNTS numero di repertorio 38566

96	Tassara Rosella	presente	
97	Telari Vittorio	presente	
98	Trifiletti Giuseppina		delega a Fondi Elisabetta
99	Tuzza Manlio Pilade	presente	
100	Velluti Daniela		delega a Lietti Patrizia
101	Vercesi Angela	presente	
102	Veronesi Licia		delega a Tuzza Manlio
103	Vinzoni Giuliana		delega a Grimaldi Laura
104	Zavaglia Ornella	presente	

I/le componenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'Assemblea dei/Ile soci/e la Sig.ra Aurora Pittau e Segretaria la Sig.ra Laura Reni.

La Presidente, constatato che sono presenti n. 104 (centoquattro) soci/e – 58 (cinquantotto) in presenza e 46 (quarantasei) tramite delega - su n. 207 (duecentosette) iscritti/e all'associazione da almeno tre mesi e in regola con le quote associative, **dichiara valida la riunione, essendo stato superato il quorum previsto dal vigente statuto (cfr. articolo 9 co 11) per la validità delle assemblee straordinarie in seconda convocazione.**

La Presidente propone pertanto all'assemblea le variazioni allo statuto vigente, così come indicato all'ordine del giorno, dichiarando che le stesse si rendono necessarie al fine di meglio specificare le finalità dell'associazione, stanti i giusti vincoli imposti alla stessa a seguito dell'iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Dopo averne dato lettura e non avendo alcuno chiesto la parola, le proposte vengono messe in votazione e, **all'unanimità, l'assemblea approva tutte le modifiche all'ordine del giorno e delibera il nuovo statuto.**

Non essendoci altro da discutere e/o deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

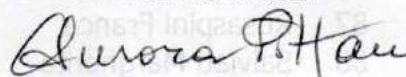
La Segretaria

Laura Reni



La Presidente

Aurora Pittau





FUTURA

**Associazione di Promozione Sociale
della Città di LAVAGNA**

Fondata il 27 Maggio 2020 a Lavagna (GE)

STATUTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'ente del Terzo Settore, denominato FUTURA, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Lavagna. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Logo: Albero con tronco e rami, formati da tante persone.
5. Significato del nome e del logo: prospettiva di lavoro condiviso da tante persone e volto al "Bene Comune".
6. L'associazione, per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, può altresì costituire sezioni decentrate territorialmente.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività d'interesse generale ex articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:
 1. lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 2. lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 3. lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
 4. lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244.In particolare poi l'attività sarà mirata a:
 - A) Promuovere ogni tipo di attività sociale, culturale e ricreativa, tendente al coinvolgimento ed alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita collettiva, culturale e sociale del territorio in attuazione dei valori di democrazia, uguaglianza, trasparenza, solidarietà e sussidiarietà, secondo quanto previsto dalla Costituzione Italiana, al fine di partecipare alla costruzione del "Bene Comune" di tutti i cittadini.
 - B) Produrre attività ed eventi in ogni campo, con particolare riferimento all'approfondimento dei temi e delle problematiche nazionali e del territorio in campo sociale, culturale, ambientale, storico, artistico, turistico e sportivo.
 - C) Promuovere attività di formazione ed informazione dei cittadini attraverso i normali canali di comunicazione, incontri pubblici, corsi e seminari di approfondimento, aiuto allo studio per persone bisognose, mostre, spettacoli, viaggi culturali ed eventi di vario genere.

Quora Pittan

Samperi

- D) Stabilire contatti e rapporti di collaborazione con organismi, istituzioni ed enti comunali e sovracomunali, nonché con altre associazioni omologhe al fine di estendere le proprie finalità e creare sinergie e convergenze di interessi sulle problematiche legate agli scopi dell'associazione.
- E) Porre in essere tutte le azioni che possano rimuovere le barriere di esclusione sociale, generate da qualunque causa: differenze di genere, di nazionalità, provenienza, lingua, religione, etnia e altro.
- F) Porre in essere tutte le ulteriori iniziative che permettano la realizzazione degli scopi dell'associazione, organizzando incontri anche in videoconferenza, ove necessario.

5. lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 Agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

6. lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, eventualmente in collaborazione con aderenti ad altri organismi e associazioni di volontariato o di promozione sociale.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ARTICOLO 3 – ATTIVITÀ DIVERSE

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Amore P. Hau

Samuele

2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito, alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di Legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ARTICOLO 6 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali ed ai sensi di Legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione ed alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa, secondo l'importo annualmente stabilito, entro i primi 11 mesi dell'esercizio sociale (cfr. art.15 comma 1 del presente statuto);
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ARTICOLO 7 – VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni di volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Aurora Pihan

Samuel

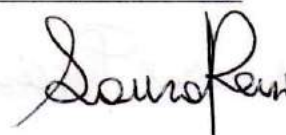
3. Al volontario possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'articolo 18 del del D. Lgs. 117/2017.
6. L'associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 8 – ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:
 - assemblea degli associati
 - organo di amministrazione
 - presidente
 - organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017)
 - organo di revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente e da un presidente dell'assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altre vie informatiche.
4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un



- numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
 9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
 10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
 12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
 13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
 14. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 10 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Non è ammessa la rappresentanza per mezzo di delega.

Aurora Piffan

Samuele

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.
7. L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
- elegge, al suo interno, il presidente ed il vicepresidente;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - delibera la cancellazione da libro soci dei nominativi che non avessero versato la quota associativa entro i primi 11 mesi dell'esercizio sociale di riferimento (cfr. art.15 comma 1 del presente statuto);
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11 – IL PRESIDENTE

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo.
2. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del

Giuseppe Pizzani

Donatella

Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale di conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 13 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. È nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 14 – RISORSE

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione, con firme di traenza disgiunte del presidente e del segretario tesoriere.

ARTICOLO 15 – BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Settembre e si chiude il 31 Agosto dell'anno successivo.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal del D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Aurora Piffan

Samuel

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 16 – BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 17 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 19 – STATUTO

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, delle norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 20 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Note

- approvato in Lavagna (GE), con delibera dell'assemblea dei soci fondatori del 27 Maggio 2020;
- modificato all'art. 5 (aggiunti co.3 e co.4) e all'art. 9 (aggiunto secondo periodo co.11) con delibera dell'assemblea straordinaria degli iscritti in data 27 Gennaio 2021;
- registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, ufficio territoriale di Chiavari, l'11 Febbraio 2021 al n. 263, serie 3;
- approvato dalla Commissione del Terzo Settore della Regione Liguria in data 17 Febbraio 2021 ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Regionale del Terzo Settore;
- modificato all'art. 6 [aggiunta al co.2 la frase "ed in regola con il pagamento della quota associativa" e al co. 3 la frase "entro i primi 11 mesi dell'esercizio sociale (cfr. art.15 comma 1 del presente statuto)] – modificato all'art. 10 [aggiunta al co.7 la frase "delibera la cancellazione da libro soci dei nominativi che non avessero versato la quota associativa entro i primi 11 mesi dell'esercizio sociale di riferimento (cfr. art.15 comma 1 del presente statuto)"] – modificato l'art. 15 co. 1 con la dicitura "L'esercizio sociale ha inizio il 1° Settembre e si chiude il 31 Agosto dell'anno successivo." - Tutte le modifiche sono state deliberate dall'Assemblea Straordinaria degli iscritti, in data 23 Marzo 2023;

Aurora P. Han

Samuele

FUTURA Associazione di Promozione Sociale - STATUTO

- registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, ufficio territoriale di Chiavari, il 04 Maggio 2023 al n. 430, serie 3;
- modificato all'art. 2 (aggiunti al co.1 i sub 5 e 6) con delibera dell'assemblea straordinaria degli iscritti in data 14 Novembre 2023;
- registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, ufficio territoriale di Chiavari, il _____ al n. _____, serie _____



Aurora Pittau

Samuele